

APPROFONDIMENTI SULLA FASE INTRODUTTIVA DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Dr.ssa Rachele Olivero

Giudice presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino

Collocazione delle norme e denominazione

Il Dlgs 149/2022 ha istituito e disciplinato il nuovo “procedimento semplificato di cognizione”, introducendo, nel Libro II (“*Del processo di cognizione*”), Titolo I (“*Del procedimento davanti al Tribunale*”), il nuovo Capo III quater (“*Del procedimento semplificato di cognizione*”), mentre sono stati abrogati gli artt. 702 bis-702 quater Cpc, che erano stati introdotti dalla L. 69/2009 e che disciplinavano il vecchio “procedimento sommario di cognizione”.

Il cambio di collocazione delle norme e di denominazione è significativo poiché:

- la collocazione del nuovo Capo III quater (*“Del procedimento semplificato di cognizione”*) sottolinea l’alternatività del rito semplificato a quello ordinario e supera l’infelice collocazione delle norme che disciplinavano il vecchio “procedimento sommario di cognizione”, che erano state inserite nel Libro IV (*“Dei procedimenti speciali”*), Titolo I (*“Dei procedimenti sommari”*), cioè nell’ambito dei procedimenti a cognizione sommaria (quali i procedimenti monitori, cautelari, possessori, ecc.), nonostante si trattasse di un procedimento a cognizione piena (come, peraltro, riconosciuto dalla S.C., che precisato che la “sommarietà” del procedimento ex artt. 702 bis e ss Cc va riferita al rito - e, in particolare, alla trattazione e istruzione della causa- e non alla cognizione, che è invece è piena, come nel rito ordinario di cognizione e del lavoro; cfr. Cass. Su 2875/2022; Cass. 16893/2018; Cass. 11465/2013);
- la ridenominazione del procedimento (da “procedimento sommario di cognizione” a “procedimento semplificato di cognizione”) supera gli equivoci letterali rendendo chiaro che non si tratta di un giudizio a cognizione sommaria, bensì di un procedimento a cognizione piena, dovendosi la sommarietà intendere come semplificazione e deformalizzazione dell’iter procedimentale rispetto al rito ordinario.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Dal punto di vista temporale, le disposizioni relative al procedimento semplificato di cognizione si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano, invece, le disposizioni anteriormente vigenti, ossia quelle di cui agli artt. 702 bis e ss Cpc (art. 35 c. 1 Dlgs 149/2022, come sostituito dall'art. 1 c. 380 L. 197/2022).

Anche le modifiche apportate dal decreto cd. Correttivo (Dlgs 164/2024) si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023 (art. 7 c. 1 Dlgs 164/2024).

Presupposti applicativi art. 281 decies Cpc

Formulazione originaria

Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Formulazione ex Dlgs. 164/2024

Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.

Il rito semplificato è compatibile con l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come esplicitato dal succitato c. 3 dell'art. 281 decies Cpc introdotto dal decreto Correttivo, che ha altresì espunto il richiamo all'atto di citazione dall'art. **645** Cpc

<u>Formulazione originaria</u>	<u>Formulazione ex Dlgs. 164/2024</u>
<p>L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con <u>atto di citazione</u> notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché' il cancelliere ne prenda nota.</p> <p>In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.</p>	<p>L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. <u>L'atto introduttivo</u> è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché' il cancelliere ne prenda nota.</p> <p>In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.</p>

Applicazione in concreto

La maggior parte delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo -specie se non esecutivo- continuano a essere introdotte con atto di citazione poiché tendenzialmente il debitore-opponente ha interesse a posticipare il pagamento. L'opponente ha così più tempo a disposizione prima di arrivare alla prima udienza dove viene decisa l'istanza ex art. 648 Cpc.

Il Correttivo ha però introdotto un'importante modifica: introduzione del c. 3 all'art. 648 Cpc: *“Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile”*.

Verifica della tempestività dell'opposizione proposta con rito semplificato

L'opposizione è tempestivamente proposta se, entro il termine previsto dall'art. 641 Cpc, avviene il deposito del ricorso ex art. 281 undecies Cpc e, dunque, l'iscrizione a ruolo della causa.

Questione che si posta all'indomani della riforma Cartabia: opposizioni a decreto ingiuntivo istaurate dopo il 28/02/2023, ma relative a procedimenti monitori introdotti prima del 28/02/2023 con quale rito devono essere introdotte?

- la disposizione transitoria di cui all'art. 35 c. 1 Dlgs 149/2022 prevede che *“1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”*;
- ai sensi dell'art. 643 Cpc, la pendenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo è determinata dalla notificazione del decreto, ma, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, *“l'art. 643 c.p.c., comma 3 deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso”* (cfr. Cass. SU 20596/2007, Cass. 16005/2011, Cass. 4987/2016; Cass. 23456/2021)

Se ne deriva ...

- i nuovi riti Cartabia (ordinario e semplificato) devono ritenersi applicabili alle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a ricorsi monitori depositati dopo il 28/02/2023;
- se il ricorso monitorio risulta depositato in data anteriore al 28/02/2023, l'opposizione deve seguire i riti anteriori al Dlgs 149/2022 e, se è stata erroneamente introdotta con i nuovi riti Cartabia e il convenuto-opposto lo eccepisce o è contumace, il Giudice dispone procedersi secondo il rito anteriore; inoltre, con riferimento al rito ordinario -tenuto conto che citazione formata secondo il rito nuovo Cartabia contiene un termine di costituzione del convenuto (almeno 70 giorni prima dell'udienza) non compatibile con la previsione del rito anteriore- il giudice dovrà rilevare il vizio della vocatio in ius ex art. 164 c. 1 Cpc e fissare nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire del vecchio rito, previo ordine di rinnovazione della citazione se il convenuto è contumace.

Opposizioni ex artt. 615 c. 1 e 617 c. 1 Cpc

Il legislatore del Correttivo ha altresì chiarito che il rito semplificato è compatibile con l'opposizione al precetto ex art. 615 c. 1 Cpc e con l'opposizione agli atti esecutivi prima che sia iniziata l'esecuzione ex art. 617 c. 1 Cpc; si è però dimenticato di espungere il riferimento all'atto di citazione negli artt. 615 c. 1 e 617 c. 1 Cpc.

Giudizi di competenza del Gdp

- L'applicabilità del rito semplificato è stata estesa ai giudizi di competenza del Giudice di Pace; il novellato art. 316 Cpc prevede, infatti, al c. 1, che *“davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili”*. In particolare, sono stabilite norme particolari in tema di contenuto della domanda ex art. 318 c. 1 Cpc (*“la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto”*) ed è anche prevista la possibilità di presentare la domanda oralmente ex art. 316 c. 2 Cpc. Non può, dunque, dirsi “compatibile” con il rito dinanzi al giudice di pace il richiamo integrale all'art. 281-undecies, secondo cui il ricorso *“deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163”*.

Controversie per cui il rito semplificato è obbligatorio

Il nuovo rito semplificato si applica, obbligatoriamente, alle controversie precedentemente soggette necessariamente al rito sommario di cognizione, come quelle di risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria di cui all'art. 8 L. 24/2017 e quelle elencate nel Capo III del Dlgs 150/2011 sulla semplificazione dei riti, le cui norme sono state modificate dal Dlgs 149/2022.

In questi casi:

- è esclusa la possibilità di conversione del rito (l'art. 3 Dlgs 150/2011 precisa che alle controversie disciplinate dal Capo III non si applica il c. 1 dell'art. 281 duodecies Cpc);
- se il ricorrente sbaglia, il Giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza ai sensi dell'art. 4 Dlgs 150/2011, che precisa che, se è stato introdotto rito ordinario, l'ordinanza di conversione viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'art. 171 bis Cpc.

Il decreto Correttivo (Dlgs 164/2024) ha completato l'adeguamento delle disposizioni che riguardavano il rito sommario, prevedendo che, anche in relazione alle "azioni di classe" di cui agli artt. 840*ter* e ss. Cpc, all'opposizione avverso il progetto di divisione disposto dal notaio ex art. 791*bis* Cpc e alla divisione endoesecutiva davanti al giudice dell'esecuzione ex art. 181 disp. att. Cpc, si applichi il rito semplificato in luogo dell'abrogato rito sommario.

CONVERSIONE DEL RITO

Passaggio dal rito semplificato al rito ordinario.

Art. 281 duodecies c. 1 Cpc: *“alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario”.*

Le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito?

No, in quanto l'art. 281 duodecies Cpc nulla dispone al riguardo (laddove, invece, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto espressa eccezione alla predetta regola generale, come nel caso dell'art. 4 c. 5 Dlgs 150/2011) ed anzi prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 Cpc, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171 ter Cpc per il deposito delle memorie integrative, sicché restano intatte le facoltà assertive ed istruttorie riconosciute alle parti con tali memorie (principio peraltro già affermato dalla S.C. in relazione al rito sommario di cognizione - cfr. Cass. 13879/2020).

Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato

Art. 171 bis Cpc - Formulazione originaria

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter

Formulazione ex Dlgs. 164/24

Art. 171 bis Cpc - Nuovo comma 4

Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché' il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

Qual è il contenuto delle memorie integrative ex co. 4 art. 171-bis c.p.c.?

Nella Relazione illustrativa al Dlgs. n. 164/2024, si assume che per “*salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio...si è previsto – analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell’art. 426 – che nel disporre il mutamento del rito il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato”.*

In realtà, il c. 1 dell'art. 281 undecies Cpc richiama tutti gli elementi dell'art. 163 Cpc, e analogamente la comparsa di risposta nel rito semplificato, di cui al c. 3 del medesimo art. 281 undecies Cpc, ha lo stesso contenuto di quella disciplinata, nel rito ordinario, dall'art. 167 Cpc.

L'attività assertiva ed istruttoria che le parti possono espletare nelle memorie integrative previste in sede di conversione del rito ordinario in semplificato va intesa al più come diretta a consentire alle parti stesse di prevenire il rischio della mancata concessione da parte del giudice, alla prima udienza del rito semplificato, del doppio termine di cui al c. 4 dell'art. 281 duodecies Cpc.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!